

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BONACCORSI DI PATTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) FULCHERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore DILETTA FULCHERI

Seduta del 17/04/2026

FATTO

Con ricorso del 14.12.2025, il ricorrente riferisce che il 24.2.2025 veniva contattato su Whatsapp da un numero che gli prospettava facili guadagni giornalieri mettendo un "Mi piace" ad alcuni video. Accettava la proposta e l'interlocuzione si spostava su Telegram con una sedicente manager commerciale. Qui forniva l'IBAN di un conto acceso presso altro intermediario e riceveva due accrediti di piccole somme di denaro. Carpita la sua fiducia, i frodatori lo invitavano a creare un account per effettuare investimenti e monitorare i suoi guadagni. Eseguita così altri trasferimenti di denaro, ricevendo altri accrediti di piccole somme. In seguito, trasferiva dal conto in essere presso la resistente importi maggiori verso gli IBAN che gli venivano indicati. Tentava di ritirare il denaro che credeva investito, ma i frodatori gli chiedevano di anticipare parte della somma da riscattare. Il ricorrente disponeva così ulteriori trasferimenti di denaro in data 3.3.2025. Il ricorrente contesta n. 10 operazioni per complessivi euro 32.516,00 di cui chiede la restituzione.

Con le controdeduzioni, l'intermediario eccepisce come oggetto di ricorso siano n. 10 operazioni di giroconto autorizzate dal ricorrente stesso ed eseguite da App in data 26.2.2025 utilizzando il codice P*ID, e in ufficio postale il giorno 27.2.2025 e 3.3.2025 utilizzando il PIN relativo allo strumento di pagamento. Eccepisce come sia il ricorrente stesso a dichiarare di aver risposto ad un messaggio pervenuto sulla propria utenza tramite il canale Whatsapp da un contatto estero e sconosciuto, senza tuttavia allegare documentazione che dimostri l'avvenuto contatto fraudolento. Conclude per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La controversia attiene il disconoscimento di n. 10 operazioni di giroconto per complessivi euro 32.516,00: effettuate tra il 26.02.2025 ed il 3.03.2025, effettuate sotto la vigenza del d.lgs. 11/2010, così come modificato dal d.lgs. 218/2017, che ha recepito la nuova Direttiva 2015/2366/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 (c.d. PSD2).

Il ricorrente dichiara di essere rimasto vittima di una frode a partire da un contatto che prometteva facili guadagni investendo il proprio denaro.

Sebbene il ricorrente ammetta di aver disposto personalmente le operazioni, l'intermediario produce comunque evidenza che le operazioni sono state in parte eseguite in App dallo stesso ricorrente con il sistema di autenticazione basato sul P*ID ritenuto conforme a SCA da questo Collegio e in parte di persona allo sportello.

Ad ogni modo, secondo l'orientamento condiviso tra i Collegi territoriali, quando l'operazione è eseguita per intero dal pagatore (con inserimento della disposizione di pagamento e di tutti i fattori di autenticazione), deve considerarsi autorizzata e non è quindi soggetta al regime di responsabilità previsto dalla PSD2. Rientrano in questa fattispecie le operazioni eseguite dal pagatore seguendo le indicazioni del frodatore, senza la consapevolezza di disporre una transazione. Con specifico riferimento a operazioni di trading, Collegio di Roma, decisione n. 2377/2024, ha rilevato che «l'intermediario non può che considerare autorizzato il pagamento effettuato personalmente (...), non avendo alcuna possibilità di accorgersi della truffa perpetrata ai danni del cliente»; adde: Collegio di Roma, decisione n. 2879/2024. [...]

Dal complessivo esame degli elementi offerti, il Collegio ritiene quindi che il ricorrente sia caduto vittima di una truffa avviata tramite iniziale contatto da parte di un truffatore che lo ha indotto ad effettuare degli investimenti con la promessa di facili guadagni, truffa che nel suo complesso non avrebbe potuto essere consumata in danno del ricorrente, senza la determinante e decisiva condotta collaborativa del medesimo.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE